

PROVINCIA DI TERAMO
Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni
dell'Avvocatura provinciale

Art. 1.

Oggetto della disciplina

1. Il presente atto disciplina le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura provinciale.
2. La determinazione e la consistenza complessiva della dotazione organica del Settore, lo status del personale ad esso preposto nonché i procedimenti di selezione per l'accesso agli uffici e le modalità di conferimento della titolarità degli stessi, sono disciplinati con separati atti.

Art. 2

Funzioni contenziose

1. L'Avvocatura provinciale provvede, previo formale incarico conferito secondo il vigente Statuto provinciale, alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione in sede giudiziale mediante la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza della Provincia di Teramo in ogni grado di giudizio innanzi a tutti gli organi giurisdizionali nonché innanzi ai collegi arbitrali.
2. Compete all'Avvocatura provinciale nelle cause attive o passive concernenti la Provincia di Teramo l'adozione di ogni atto od iniziativa nell'interesse dell'Ente che si ritenga necessario ed opportuno per il buon esito del giudizio.
3. All'Avvocatura provinciale può essere demandata, previa stipula di apposita convenzione e nel rispetto dell'ordinamento professionale, la eventuale prestazione delle attività di rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio in favore di altri enti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della L. 24/12/2007, n. 244.

Art. 3

Ulteriori funzioni

1. L'Avvocatura provinciale provvede alle attività di consulenza e alla formulazione di ogni altro parere su richiesta del Presidente della Provincia, del Presidente del Consiglio, degli Assessori, del Direttore Generale e dei Dirigenti.
2. All'Avvocatura provinciale può essere demandata, previa stipula di apposita convenzione e nel rispetto dell'ordinamento professionale, la eventuale prestazione delle

attività di consulenza mediante la formulazione di pareri e l'ausilio nella redazione di provvedimenti connotati da peculiare complessità, ad altri enti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della L. 24/12/2007, n. 244 cit.

3. La richiesta di parere dovrà contenere specifica indicazione dei quesiti da sottoporre all'esame dell'Avvocatura e dovrà essere corredata dalla relazione descrittiva e dalla documentazione sulla fattispecie in questione.

4. L'Avvocatura provinciale provvederà, compatibilmente con gli altri termini prescritti per l'adempimento delle funzioni contenziose, a formulare il parere richiesto con ogni tempestività e comunque di norma entro 20 gg. dalla ricezione della richiesta; i pareri così formulati non potranno essere oggetto di divulgazione se non nei casi e con le modalità previste da apposte disposizioni del regolamento provinciale sull'accesso agli atti.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì richiedere all'Avvocatura provinciale lo svolgimento di studi e/o ricerche su argomenti o specifiche problematiche per le quali è necessaria una disamina giuridico amministrativa di supporto agli organi ed uffici dell'Ente.

6. In particolare, su richiesta dei competenti uffici amministrativi dell'Ente l'Avvocatura provinciale fornisce il proprio ausilio nell'esame degli scritti difensivi e nella predisposizione delle ordinanze-ingiunzioni nelle materie attribuite alla competenza della Provincia di Teramo.

7. Per comprovate e peculiari esigenze, l'Avvocatura provinciale cura l'istruttoria di tutte le pratiche relative all'eventuale e residuale affidamento dell'incarico di rappresentanza tecnica dell'Ente a professionisti esterni, provvedendo altresì alle liquidazioni delle relative spettanze.

8. Nelle controversie di minore complessità e nelle quali la normativa attualmente consente all'Amministrazione di stare in giudizio per il tramite di propri Funzionari anche sforniti di abilitazione professionale (es. contenzioso tributario, opposizioni ad ordinanze ingiunzioni, contenzioso del lavoro, contenzioso in materia di accesso agli atti, ecc..), su conforme proposta dell'Avvocatura provinciale la rappresentanza dell'Ente può essere attribuita ai responsabili dei competenti servizi dell'Amministrazione.

9. L'Avvocatura provinciale provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'archivio delle cause pendenti della Provincia di Teramo e cura la corrispondenza con i legali esterni nominati per i contenziosi dell'Amministrazione.

10. In relazione ai contenziosi instaurati contro l'Amministrazione concernenti fattispecie oggetto di garanzia assicurativa e la cui gestione compete a termini di polizza alla relativa società assicuratrice, l'Avvocatura provinciale cura i relativi rapporti con le società

assicuratrici (inoltre delle denunce di sinistro, reperimento delle relazioni tecniche, predisposizione dei provvedimenti di affidamento degli incarichi ai legali designati dalle società assicuratrici, corrispondenza varia ecc.).

11. L'Avvocatura provinciale provvede alla costante verifica delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali, curando l'aggiornamento professionale dei propri componenti, anche per il tramite della partecipazione a corsi, convegni ed altre attività formative comunque denominate.

12. L'Avvocatura provinciale provvede, altresì, alla tenuta delle banche dati giuridiche, all'aggiornamento e alla catalogazione di testi giuridici, anche mediante abbonamento a riviste e periodici on-line.

Art. 4

Rapporti con gli organi ed uffici dell'Ente

1. Gli organi e uffici dell'Ente sono tenuti alla sollecita trasmissione all'Avvocatura provinciale di tutti gli atti giudiziari notificati o comunque trasmessi alla Provincia di Teramo, nonché di ogni altra corrispondenza concernente controversie instaurate nei confronti dell'Ente.

2. Su richiesta dell'Avvocatura provinciale gli organi e uffici della Provincia debbono rimettere con ogni tempestività le relazioni, gli atti ed i documenti necessari per la gestione delle liti e per la formulazione dei pareri.

3. Spetta ai competenti Settori dell'Amministrazione, di concerto con l'Avvocatura provinciale, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti alla esecuzione ed adempimento di provvedimenti giurisdizionali contenenti statuizioni di condanna nei confronti dell'Ente.

Art. 5

Composizione e funzionamento dell'Avvocatura provinciale

1. Gli avvocati preposti quali dipendenti provinciali all'Avvocatura provinciale sono iscritti a carico dell'Ente nel relativo Elenco speciale annesso all'Albo ordinario degli Avvocati (ex artt. 15 comma 1 lett. b, 19 comma 3 e 23 della L. 31/12/2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") e possono come tali patrocinare esclusivamente le controversie concernenti la Provincia di Teramo a termini del presente regolamento e del vigente ordinamento professionale.

2. Il Dirigente dell'Avvocatura sovrintende alla organizzazione della struttura e alla trattazione di tutti gli affari contenziosi e consultivi. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. 24/06/2014, n. 90, conv. con modifiche dalla L. 11/08/2014, n. 114, l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi avviene - a cura del Dirigente dell'Avvocatura - in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo in ogni caso la parità di trattamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, le funzioni di questi vengono svolte dal Funzionario Avvocato all'uopo delegato.

Art. 6

Pratica forense presso l'Avvocatura provinciale

1. Presso l'Avvocatura provinciale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato.
2. La pratica non dà diritto all'assunzione alle dipendenze della Provincia di Teramo e alla stessa può conseguire in favore del praticante unicamente l'erogazione di un rimborso spese (ai sensi dell'art. 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'art. 26 del Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17.04.1997 e con le modifiche introdotte il 16.10.1999, 26.10.2002, 27.01.2006 e 14.12.2006).
3. Coloro che intendono svolgere il tirocinio professionale presso l'Avvocatura provinciale possono rivolgere apposita istanza all'Amministrazione provinciale entro il 30 settembre di ciascun anno, allegando proprio curriculum vitae contenente ogni più opportuna indicazione circa i titoli di studio posseduti.
4. Qualora il numero delle domande pervenute entro il predetto termine non consenta il contestuale svolgimento del tirocinio professionale da parte di tutti gli interessati, è in facoltà dell'Ente effettuare apposito colloquio valutativo alla presenza del Direttore generale e del Dirigente dell'Avvocatura (o di Funzionario Avvocato da questi delegato), all'esito del quale verrà stilata apposita graduatoria che rimarrà valida fino alla data di adozione della successiva (fatto salvo l'eventuale scorrimento della graduatoria stessa, in caso di rinuncia o di sopravvenute e diverse esigenze organizzative).

Art. 7

Compensi

1. In conformità agli art. 37 del C.C.N.L. del 23/12/1999 (Area dirigenza) e art. 27 del C.C.N.L. del 14/09/2000 (Funzionari Avvocati) e in considerazione di quanto già disciplinato dalla Giunta Provinciale con deliberazione nr. 758 del 16/10/2000 e con deliberazione nr. 397 del 26/07/2005, entrambe esecutive a termini di legge, ai singoli dipendenti provinciali avvocati preposti all'Avvocatura provinciale e formalmente incaricati del patrocinio dell'Amministrazione nelle rispettive vertenze, spetta la corresponsione dei compensi professionali (al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP), a seguito di "sentenza favorevole all'Ente" secondo i principi di cui alla L. 31/12/2012, n. 247 ("*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*") e in attuazione dell'art. 9 ("*Riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e degli Enti Pubblici*") del D.L. 24/06/2014, n.90, conv. dalla L. 11/08/2014 n. 114, nei casi, entità e alle condizioni di cui alle lettere seguenti.

a) *Controversie giurisdizionali nonché arbitrali concluse a favore della Provincia con statuizione giudiziale che definisca la fase cautelare o il giudizio e ponga le spese di lite a carico della controparte soccombente*: in tal caso spettano all'avvocato dell'Ente i compensi di natura professionale così come liquidati dal Giudicante e recuperati dall'ufficio legale dell'Ente (nel caso in cui la esazione di tali compensi non possa aver luogo totalmente o parzialmente decorsi sei mesi dalla pronuncia della decisione, l'ammontare delle spese liquidate e non rimosse verrà corrisposto dalla Provincia all'avvocato dell'Ente).

Nella predetta fattispecie di pronuncia favorevole con spese poste a carico delle controparti, in attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'art. 9 del D.L. 90/2014 cit. l'importo corrispondente alle "spese generali" e pure dovuto all'avvocato (ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014) nella misura del 15 per cento del compenso totale, non viene corrisposto dall'Amministrazione all'avvocato dell'Ente ma riversato nel bilancio della Provincia (e viene destinato, almeno in parte, a finanziarie i capitoli di spesa concernenti l'acquisto delle banche dati e dei testi giuridici e il rimborso spese forfetario conseguente all'eventuale svolgimento presso l'Avvocatura della pratica forense).

Sempre nella predetta fattispecie (pronuncia favorevole con spese poste a carico delle controparti), qualora l'incarico difensivo sia conferito dall'Amministrazione a un avvocato dipendente congiuntamente a professionista esterno, compete all'avvocato dipendente la metà dell'importo delle spese liquidate poste a carico della controparte

(ferma restando, nei confronti del solo professionista esterno, l'entità del compenso altrimenti spettante a ciascun professionista nel caso di pluralità di difensori, ex art. 8, comma 1 D.M. 55/2014); qualora, poi, l'incarico difensivo sia conferito dall'Amministrazione congiuntamente a più avvocati in servizio presso il Settore Avvocatura, compete agli stessi un unico compenso (da suddividersi in parti uguali e nella misura di cui al precedente capoverso);

b) *Controversie giurisdizionali nonché arbitrali, concluse con la soccombenza anche parziale della controparte in relazione alle pretese della stessa, con statuizione giudiziale che definisca la fase cautelare o il giudizio e compensi le spese di lite (o non si pronunci sulle spese medesime)*: in tali casi spetta all'avvocato dell'Ente a carico dell'Amministrazione il pagamento del minimo dei compensi professionali previsti dalle vigenti tabelle dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense; qualora la compensazione delle spese sia invece parziale, oltre alla quota dei compensi professionali riscossi nei confronti del soccombente, sarà corrisposta dall'Ente la quota dei compensi oggetto di compensazione (fermo restando, in caso di mancata riscossione della quota a carico della controparte, quanto previsto al primo cpv. della precedente lett. a).

In caso di incarico congiunto, si applicano le previsioni di cui all'ultimo cpv. della lettera a;

c) *Controversie giurisdizionali, nonché arbitrali, nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente e concluse per abbandono del giudizio o rinuncia agli atti di iniziativa della controparte ed accettata dall'Ente, oppure per la cessazione della materia del contendere, perenzione o altra analoga formula di rito, con compensazione (espressa o tacita) delle spese*: in tali casi la Provincia corrisponderà all'avvocato dell'Ente il minimo dei compensi professionali previsti dalle vigenti tabelle dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense in relazione alle attività espletate fino alla definizione come sopra della controversia.

In caso di incarico congiunto, si applicano le previsioni di cui all'ultimo cpv. della lettera a;

d) *Controversie giurisdizionali, nonché arbitrali, nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente e concluse mediante accordo transattivo approvato da entrambe le parti*: in tal caso la Provincia corrisponderà all'avvocato dell'Ente, in relazione alle attività espletate fino alla definizione come sopra della controversia, i compensi professionali nella misura percentuale del 50% del minimo previsto dalle vigenti tabelle dei parametri per la

liquidazione dei compensi per la professione forense (per controversie di valore superiore a 250.000,00 € gli onorari saranno ulteriormente ridotti al 30% del minimo).

In caso di incarico congiunto, si applicano le previsioni di cui all'ultimo cpv. della lettera a.

2. Per "sentenza favorevole all'Ente" si intende ogni statuizione giudiziale che, tenuto conto delle complessive pretese e richieste di controparte, non incida negativamente sugli atti e provvedimenti posti in essere dalla Provincia di Teramo ed oggetto di censure, determinando effettivo vantaggio all'Amministrazione in relazione ai contenuti della pronuncia giudiziale e agli effetti sostanziali che ne derivano.

3. Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 6 e 7 del D.L. 90/2014 cit. i compensi professionali sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23 - ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; i compensi derivanti dai casi di compensazione delle spese (e di cui alle lettere b, c, d del n. 1 del presente articolo) sono attribuiti nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013; in ogni caso, i compensi professionali derivanti sia da decisioni favorevoli con spese legali a carico delle controparti (e di cui alla lettera a del n. 1 del presente articolo) sia dai casi di compensazione delle spese (e di cui alle lettere b, c, d del n. 1 del presente articolo) sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo (ritenendo nel trattamento economico complessivo ricompreso anche il trattamento accessorio avente carattere fisso e continuativo, fra cui i compensi professionali medesimi e da riferirsi al triennio 2010 - 2013).

4. In conformità a quanto anche previsto dall'art. 7 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in caso di incarichi di patrocinio conferiti all'avvocato dell'Ente e cessati per qualsiasi causa prima della definizione giudiziale del contenzioso - e sempre nell'evenienza del successivo esito favorevole per l'Ente delle rispettive vertenze - competeranno all'avvocato dell'Ente i compensi per l'attività difensiva svolta fino alla cessazione del mandato comunque verificatasi e da quantificarsi secondo le vigenti tabelle dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Art. 8

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto trovano applicazione le disposizioni normative vigenti, le prescrizioni dell'ordinamento professionale, nonché lo Statuto dell'Ente e gli altri Regolamenti provinciali.
2. Le modifiche apportate, in adeguamento all'art. 9 del D.L. n. 90/2014 cit., alla disciplina già prevista con deliberazione della Giunta Provinciale n. 397 del 26/07/2005 i.e., divengono efficaci al conseguimento della esecutività della deliberazione della Giunta Provinciale n. 399 del 10 ottobre 2014 che le approva.
3. Per quanto attiene ai compensi professionali derivanti da provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Amministrazione con spese a carico della controparte, le modifiche apportate dalla deliberazione di cui al precedente comma 2, si applicano in riferimento ai provvedimenti giurisdizionali depositati e/o comunque pronunciati successivamente al conseguimento dell'esecutività della predetta deliberazione della Giunta Provinciale n. 399 del 10 ottobre 2014.